

Disegno di legge n. 3129 (legge comunitaria 2011)

All'art. 25, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chi ha subito un danno ingiusto per diniego di giustizia ovvero per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale.»”;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al comma 3, lettera a), le parole da «la grave violazione» a «negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario»”;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della determinazione della violazione manifesta della legge e del diritto comunitario, ai sensi del comma 3, lettera a), dev'essere valutato il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, e la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»”;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«5. *Ammissibilità della domanda.*

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera, in composizione collegiale, in camera di consiglio ed entro quaranta giorni, sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. La domanda è inammissibile quando non è rispettato l'articolo 4 ovvero quando risulta manifestamente infondata.

3. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, ricorribile per cassazione per violazione di legge. Il ricorso per cassazione dev'essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. Il tribunale, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti, entro dieci giorni, alla Corte di cassazione che decide, entro sessanta giorni, dal ricevimento degli stessi. La Corte di cassazione, quando annulla il provvedimento d'inammissibilità, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo o il sessantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla Corte di cassazione secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

4. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La Corte di cassazione, quando dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti per la prosecuzione del processo ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione interamente diversa. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.»;

1-*ter*. All'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»; e la parola «esercita» è sostituita dalle seguenti: «deve esercitare»;

1-*quater*. All'articolo 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «pari a un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla metà»;

b) al terzo periodo, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «terzo».